CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE CON OPZIONE ALL' ACQUISTO

* * *

TRA

la società **DUCA S.A.S. di Soligon Pietro & C.**, in persona del proprio legale rappresentante signor Pietro Soligon, con sede in Spilimbergo (PN), via Cavour n. 4/B, codice fiscale e partita IVA 01302480932,

(la "parte concedente")

e

la società **SOCIALTEAM SRL**, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Amministratore Unico dott. Salvatore Guarneri, con sede in Spilimbergo (PN), Piazzetta Brojluzzo, n. 7, codice fiscale e partita IVA 01586310938,

(la "parte conduttrice")

PREMESSO CHE

a) la società DUCA S.A.S. è proprietaria dei seguenti beni immobili siti in Comune di Spilimbergo (PN) Viale Barbacane, censiti al Catasto del Comune di Spilimbergo come segue:
   - Foglio 30, particella 44, sub. 1, Piano T, Cat. A/10, R.C. euro 1.150,41;
   - Foglio 30, particella 44, sub. 2, Piano 1, Cat. A/10, R.C. euro 1.661,70;
   - Foglio 30, particella 44, sub. 3, Piano 2, Cat. A/10, R.C. euro 1.150,41;
   - Foglio 30, particella 44, sub. 4, Piano 3, Cat. A/10, R.C. euro 1.150,41;

   alle unità immobiliari sopracitate compete la proprietà del vano scale e vano ascensore individuati con il M. 44 sub. 8 (beni comuni non censibili),

   (di seguito "gli immobili")

b) la superficie complessiva degli immobili, debitamente conteggiata e riconosciuta dalle parti, ammonta a circa mq. 728,60.
   Le parti stabiliscono che dal computo rimangono esclusi, in quanto utilità comuni e quindi condivise con una altra proprietà il piazzale e il porticato;

c) gli immobili sono pervenuti in proprietà alla società DUCA S.A.S. a seguito dell'atto di compravendita in data 21 dicembre 1995 n. 3177 di rep. Notaio Annalisa Gandolfi, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, Ufficio Territoriale di Maniago il 05.01.1996 al n. 43 mod. IV, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Pordenone in data 05.01.1996 al n. 155/138;

d) SOCIALTEAM SRL, è una Società la cui attività si estrinseca nella gestione di servizi e forniture in campo sociale, socio-sanitario e sanitario;

e) a fronte della volontà manifestata dalla società DUCA S.A.S. di concedere in locazione "gli immobili" con contestuale opzione all'acquisto, è intendimento di SOCIALTEAM SRL prendere in locazione "gli immobili" prevedendo un diritto di opzione per acquistarli ad un prezzo già concordato, mediante la stipula, appunto, del presente contratto di locazione con diritto di opzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti qui costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 CONCESSIONE DEL GODIMENTO

1.1. Con il presente contratto, la società DUCA S.A.S. concede in godimento a SOCIALTEAM SRL che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, gli immobili siti in Comune di Spilimbergo, viale Barbacane, beni quali più analiticamente descritti al punto a) della Premessa al quale pertanto si rinvia.

1.2 Gli immobili vengono consegnati, con effetto dalla data del 15 giugno 2023, alla parte conduttrice, che dichiara di averli esaminati e trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione e quindi, a decorrere dalla medesima data del 15 giugno 2023, ne acquista il materiale godimento e ne assume i rischi, compresi i rischi per eventuali vizi sopravvenuti e per il perimento dei beni, sempreché non dovuti a cause imputabili alla parte concedente.

1.3 La parte conduttrice assume, pertanto, sin dalla data di consegna a proprio carico ogni e qualsiasi rischio inerente al perimento ed al deterioramento degli immobili, come pure ogni rischio relativo alla responsabilità civile nei confronti di terzi, nei termini sopra convenuti al precedente punto 1.1. A tal uopo, la parte conduttrice si obbliga ad assicurare ed a tenere assicurati gli immobili, per un congruo valore (comunque non inferiore ad euro 1.200.000,00), contro i rischi dell'incendio, scoppio e caduta di fulmini, ed inoltre ad assicurarli contro i rischi della responsabilità civile per un massimale di euro 1.000.000,00; si obbliga, conseguentemente, a vincolare la polizza o le polizze a favore della parte concedente, in modo che in caso di sinistro la relativa indennità non possa essere pagata senza il concorso della parte concedente stessa; si obbliga, pertanto, a consegnare alla parte concedente copia della polizza o delle polizze di assicurazione relative. Nel caso in cui la parte conduttrice non provveda a pagare le rate del premio assicurativo, vi potrà procedere la parte concedente, con diritto al rimborso di quanto dalla stessa pagato a tale titolo, e salvo sempre il risarcimento degli eventuali danni subiti.

1.4 Gli immobili vengono concessi in buono stato di conservazione, come la parte conduttrice, attesta e conferma. La concessione viene effettuata per l'attività di impresa di SOCIALTEAM SRL in senso ampio con divieto di sublocazione o cessione anche parziale; qualsiasi mutamento di destinazione degli immobili è vietato e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto: a tal fine la parte concedente potrà dichiarare di avvalersi della presente clausola, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, entro tre mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza del suddetto mutamento di destinazione.

1.5 La parte locatrice potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1 Le spese ed, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria degli immobili sono a carico della parte conduttrice. Si intendono di ordinaria manutenzione le riparazioni che riguardino elementi accessori degli immobili che, per loro natura, si consumano e deteriorano per il solo effetto del loro uso normale: e così, a titolo esemplificativo, quelle relative a rubinetterie, scarichi, interruttori, maniglie, vetri, rivestimenti, sanitari, impianti di luce, acqua e gas non interni alla struttura del fabbricato, cardini degli infissi ed altro; sono pure a carico della parte conduttrice le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1004 c.c.).

2.2 Le riparazioni straordinarie degli immobili sono a carico della parte concedente, ad eccezione delle riparazioni e sostituzione dell'impianto di condizionamento che restano a carico esclusivo della parte conduttrice. Le riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostegno o di cinta, nonché tutte quelle riparazioni che riguardano interventi su parti strutturali dell'edificio o che comportano la sostituzione di impianti di dotazione.

2.3 Se la parte concedente rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà della parte conduttrice di farle eseguire a proprie spese. Le spese dovranno poi essere rimborsate dalla parte concedente a favore della parte conduttrice.

2.4 La parte conduttrice ha diritto ad una indennità per i miglioramenti dalla stessa apportati agli immobili se ed in quanto la parte conduttrice non eserciti, nei termini convenuti, il diritto di opzione all'acquisto di cui al successivo ART. 4 e detti miglioramenti sussistano al momento della restituzione degli immobili e salvo che il concedente abbia, per iscritto, autorizzato i lavori, impegnandosi a riconoscere in tutto o in parte la spesa. L'indennità sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa sostenuta e l'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti apportati.

2.5 Parte conduttrice intende adibire l'ultimo piano dell'edificio, contraddistinto catastalmente al Foglio 30 Mapp. 44 sub. 4, ad uso residenziale, costruendo delle camere da letto e soggiorno, parte concedente ne è a conoscenza e l'accetta. Rispetto alle opere necessarie per la realizzazione delle predette opere e per i necessari lavori di ristrutturazione, le parti si accordano nei seguenti termini: tutte le opere ordinarie e straordinarie da realizzare quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: suddivisione interna del piano e opere idrauliche ed elettriche connesse, verranno sostenute ed eseguite dalla parte conduttrice.

2.6 È facoltà della parte conduttrice eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica degli immobili, e comunque nel rispetto della vigente normativa ed in particolare delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia urbanistica ed edilizia. La parte conduttrice, qualora non eserciti, nei termini convenuti, il diritto di opzione all'acquisto di cui al successivo ART. 4, ha diritto di togliere le addizioni dalla stessa eseguite se ciò possa farsi senza nocumento degli immobili, salvo che la parte concedente preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso, ai sensi dell'art. 986 ultimo comma, c.c., deve essere corrisposta alla parte conduttrice una indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa ed il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.

2.7 La parte conduttrice non potrà, invece, apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto della parte concedente; in caso di risoluzione del contratto nessuna somma o indennità potrà essere richiesta dalla parte conduttrice per le eventuali modifiche o innovazioni, salvo che il concedente abbia, per iscritto, autorizzato i lavori, impegnandosi a riconoscere in tutto o in parte la spesa.

2.8 La parte conduttrice esonera espressamente la parte concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di altri inquilini dello stabile o di terzi.

2.9 La parte concedente è esonerata da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla propria volontà.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE DEL GODIMENTO

3.1 La durata della concessione del godimento di cui al precedente art. 1 è stabilita dalle parti in **anni 3** (tre) a decorrere dal giorno **15 giugno 2023** quindi sino al **14 giugno 2026.**

3.2 La parte conduttrice, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, comunicandone con comunicazione a mezzo pec ovvero con raccomandata A/R con almeno sei mesi di preavviso.

ART. 4 DIRITTO DI OPZIONE ALL' ACQUISTO

4.1 Le parti, di comune accordo, stabiliscono e convengono quanto segue:
la parte concedente DUCA S.A.S. concede alla parte conduttrice SOCIALTEAM SRL opzione per l'acquisto degli immobili presi in locazione meglio descritti in premessa al punto a).

4.2 Per l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto, SOCIALTEAM SRL dovrà inviare, alla parte concedente, entro il termine di validità dell'opzione sin d'ora stabilito alle ore 24 del 14 giugno 2026, apposita dichiarazione scritta da cui risulti la propria volontà di esercitare il diritto di opzione all'acquisto e da spedirsi con lettera raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata.

4.3 Una volta formalizzato l'esercizio del diritto di opzione all'acquisto, in caso di inadempimento, la parte non inadempiente potrà richiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c., salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

4.4 Salvo diversi accordi successivi tra le parti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla data di esercizio del diritto di opzione e fino a quel momento i rapporti tra le parti saranno regolati dal contratto di locazione che, se scaduto, si intende conseguentemente prorogato. Trascorso tale termine, l'opzione perderà qualsiasi valore ed efficacia e comporterà la piena e libera disponibilità del bene da parte della società promittente venditrice.

4.5 Il prezzo di vendita è sin d'ora stabilito concordemente tra le parti in euro 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00) (esito della moltiplicazione di 728,60 mq dell'intera superficie degli immobili per il valore di euro 700,00 al mq), oltre all'IVA ed alle imposte di legge e resta concordemente pattuito che la parte concedente si impegna a mantenerlo fermo e definitivo fino al termine del periodo di opzione salvo, al momento della vendita, di aggiornare il prezzo concordato nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, intervenuta rispetto alla data di inizio del presente contratto e sino alla data di comunicazione dell'esercizio di opzione, al netto di 5 punti percentuali.

4.6 Il pagamento del prezzo per la compravendita degli immobili di cui in premessa dovrà essere così regolato:

- euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre all'IVA sono versati da SOCIALTEAM SRL entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione all'acquisto ed avrà valore di caparra confirmatoria ed acconto prezzo al rogito notarile di compravendita dell'immobile con tutte le conseguenze di legge nel qual caso, successivamente, l'opzionario non intenda esercitare l'opzione all'acquisto.

- euro 460.000,00 (quattrocentosessantamila/00) oltre alla rivalutazione di cui al precedente art. 4.5 ed all'IVA, saranno versati alla sottoscrizione del rogito notarile di compravendita quale completamento prezzo, presso il Notaio di gradimento dell'Acquirente.

4.7 La società promittente venditrice si obbliga, per tutto il periodo di validità dell'opzione, a non gravarlo di pesi ed oneri diversi da quelli eventualmente esistenti alla data odierna.

4.8 In caso di inadempienza della società locatrice e solo ed esclusivamente qualora SOCIALTEAM SRL abbia comunicato l'intenzione di acquistare nei termini convenuti, la società DUCA S.A.S. sarà tenuta verso l'opzionario al pagamento della somma pari a al doppio dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria.

4.9 Nel caso in cui la parte conduttrice non eserciti, nei termini sopra convenuti, il diritto di opzione all'acquisto, il presente contratto cesserà di produrre ogni effetto alla scadenza del termine sopra convenuto al precedente art. 3, con la conseguenza che, a tale data:

i) la parte conduttrice dovrà riconsegnare alla parte concedente gli immobili, nello stesso stato di conservazione in cui attualmente si trovano (salvo il deterioramento d'uso); i locali dovranno essere riconsegnati puliti e tinteggiati.

ART. 5 CANONE DI LOCAZIONE

5.1 Il corrispettivo del presente contratto dovrà essere pagato dalla parte conduttrice alla parte concedente mediante canoni mensili, per tutta la durata fissata per il presente contratto.

5.2 Il canone mensile è stato convenuto e qui si conferma, in **euro 2.600,00** (duemilaseicento/00) oltre all'IVA e le parti convengono che il canone di locazione sarà annualmente aggiornato nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, intervenuta rispetto alla data di inizio del contratto per il primo aumento (variazione: data inizio contratto – data anno successivo) ed alla corrispondente data degli anni successivi per gli aumenti susseguenti.

5.3 La parte conduttrice non potrà sospendere o ritardare per nessun motivo il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori, né potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver versato le rate scadute ed il relativo pagamento dei canoni dovrà essere effettuato, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla parte concedente.

5.4 In caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di almeno 3 canoni mensili il presente contratto si risolverà di diritto.

ART. 6 CONDIZIONI E GARANZIE

6.1 La parte concedente garantisce di avere la piena titolarità e la libera disponibilità degli immobili. Garantisce, inoltre, che gli immobili sono attualmente e saranno anche sino alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione ed in caso di esercizio di tale diritto sino all'atto di compravendita, liberi da ogni iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole.

6.2 La parte concedente presta sin d'ora e presterà nell'eventuale atto di compravendita alla parte conduttrice la garanzia per evizione ai sensi dell'art. 1483 c.c.

6.3 In relazione allo specifico scopo del presente contratto (concessione di godimento e contestuale diritto di opzione all'acquisto) la parte concedente presta sin d'ora alla odierna

parte conduttrice la garanzia per vizi a sensi dell'art. 1490 c.c.; a tal riguardo la parte conduttrice dichiara di aver visitato e visionato gli immobili, e di averne verificato lo stato di manutenzione e conservazione e di accettarne la consegna nello stato in cui attualmente si trovano. In relazione a ciò, la garanzia per vizi cui è tenuta la parte concedente, non si estende ai vizi conosciuti ed accettati dalla parte conduttrice o dalla stessa facilmente riconoscibili, e ciò ai sensi dell'art. 1491 c.c.; restano ferme, a carico della parte concedente, le garanzie di legge per il caso di vizi occulti.

6.4 La parte concedente, inoltre, garantisce:

i) che i beni in oggetto non sono e non saranno neppure soggetti, anche sino alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione ed in caso di esercizio di tale diritto sino all'atto di compravendita, a vincoli che ne limitino uso o disponibilità ad eccezione di quelli sopra indicati e di quelli discendenti dai vigenti strumenti urbanistici;

ii) che i beni in oggetto non sono soggetti a prelazioni legali o convenzionali.

6.4 La parte concedente dichiara che gli immobili sono idonei ad essere utilizzati per l'uso cui sono destinati; dichiara, inoltre, la parte concedente che con riguardo agli immobili medesimi è stato rilasciato dal Comune di Spilimbergo in data 03.12.1997 il certificato di abitabilità / agibilità prot. n. 15016.

6.5 La parte concedente garantisce che gli impianti relativi agli immobili e di cui all'art. 1 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, sono conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca di realizzazione, in quanto realizzati da imprese a ciò abilitate nel rispetto delle prescrizioni poste da detta normativa, come attestato nelle apposite dichiarazioni di conformità rilasciate dalle suddette imprese installatrici.

6.6 La parte concedente dichiara di aver consegnato alla parte conduttrice la documentazione in suo possesso relativa all'uso degli immobili e degli impianti di dotazione quale prevista dalla vigente normativa (compreso il libretto di impianto).

6.7 Con la sottoscrizione del presente atto la parte conduttrice subentra, per tutta la durata del godimento, alla parte concedente nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione posti al servizio degli immobili, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.

6.8 La parte concedente, in relazione al disposto dell'art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 e s.m.i., dichiara che gli immobili sono già stati dotati dell'attestato di prestazione energetica rilasciato in data 30.09.2015 dall'arch. Marica Sarcinelli iscritta all'Ordine di Pordenone al n. 774, tecnico abilitato alla certificazione energetica ai sensi della vigente normativa; le parti danno atto che detto attestato è stato consegnato alla parte conduttrice in copia prima della sottoscrizione del presente contratto. Detto attestato dovrà essere allegato anche all'atto di compravendita, ai sensi dell'art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005.

ART. 7 REGIME FISCALE

7.1 Ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/72, la parte concedente opta per l'imposizione ad I.V.A. dei canoni di locazione.

7.2 In caso di esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 4.1, la parte concedente, sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-ter del DPR 633/72, opta per l'imposizione ad I.V.A. della cessione degli immobili descritti in premessa al punto a).

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

8.1 La parte conduttrice si obbliga a sostenere le spese inerenti le imposte, le tasse e i bolli di registrazione iniziale e successivi previsti dalla legge in misura del 50%, inclusa imposta per concessione di opzione all'acquisto. La registrazione della presente scrittura avverrà a cura del Locatore.

Spilimbergo, 15 giugno 2023

DUCA S.A.S.

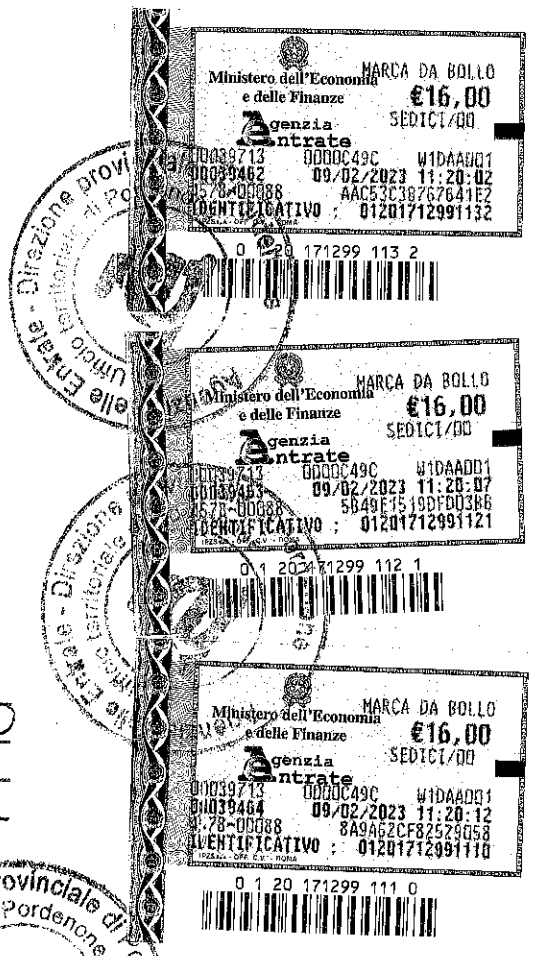
SOCIALTEAM SRL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. co. 2° specificamente approvo le clausole contenute nel presente contratto di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Spilimbergo, 15 giugno 2023

DUCA S.A.S.

SOCIALTEAM SRL



Atto registrato a Pordenone il 12-07-2023
al n° 614 Mod. 3 con liquidati € 200,00
di cui per imposte IPOT. € /
con allegati:



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di PORDENONE
Ufficio Territoriale di DPPN UT PORDENONE

Registrazione di ATTO PRIVATO

Gentile contribuente, riportiamo di seguito i dati principali dell'ATTO PRIVATO a Lei intestato.

Il 12-07-2023, presso questo ufficio, è stato registrato l'atto privato con i seguenti riferimenti:
Ufficio TIK, serie 3X , numero 614

DATI GENERALI DELL'ATTO

Tipologia: Preliminare di compravendita
Data di stipula: 15/06/2023 No esenzioni No eventi eccezionali
Richiedente la registrazione: 01302480932
Rappresentante: SLGPTR37C16I904B *Codice Carica:* 1 - Rappresentante legale

PARTI DELL'ATTO

DANTE CAUSA	*AVENTE CAUSA*
01302480932	01586310938

DATI DEL NEGOZIO

Tipologia di atto: Scritto
Prezzo: 510.000,00 Caparra Conf.: 50.000,00 Acconto: 0,00 Caparra penit.: 0,00

Bene oggetto del negozio: Immobile
Descrizione:

DATI DEGLI IMMOBILI

Cod Comune	*T/U*	*Sez. Urbana*	*Foglio*	*Particella*	*Sub*	*In via di acc.*
I904	U		30	44	1	
I904	U		30	44	2	
I904	U		30	44	3	
I904	U		30	44	4	

Imposta di registro: 200,00 *Sanzioni:* *Interessi:*

Imposta di bollo: *Sanzioni:* *Interessi:*

Modalità di pagamento: F24

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di PORDENONE
Codice Identificativo del contratto TIK23T0044770000F

In data 30/06/2023 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo 23063011155441231 - 000001 la richiesta di registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da 01302480932 e trasmessa da
DEGANIS LUCIANO

Il contratto e' stato registrato il 30/06/2023 al n. 004477-serie 3T
e codice identificativo TIK23T0044770000F.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)
Identificativo assegnato dal richiedente : 30062023_DEP_001
Durata dal 15/06/2023 al 14/06/2026 Data di stipula 15/06/2023
Importo del canone 31.200,00 n.pagine 7 n.copie 2
Tipologia: Locazione immobile strumentale (S2)
E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

N.	CODICE FISCALE	RUOLO	N.	CODICE FISCALE	RUOLO
001	01302480932	A	001	01586310938	B

(A) locatore / (B) conduttore

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE / TOTALE: 376,00 (importi in euro)
Tipo di pagamento: prima annualita'
Imposta di registro 312,00 Imposta di bollo 64,00

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)
-N.progr. 001 Categoria cat. A10 Rendita cat. 1150,41
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di SPILIMBERGO Prov. PN
VIALE BARBACANE
-N.progr. 002 Categoria cat. A10 Rendita cat. 1661,70
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di SPILIMBERGO Prov. PN
VIALE BARBACANE
-N.progr. 003 Categoria cat. A10 Rendita cat. 1150,41
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di SPILIMBERGO Prov. PN
VIALE BARBACANE
-N.progr. 004 Categoria cat. A10 Rendita cat. 1150,41
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di SPILIMBERGO Prov. PN
VIALE BARBACANE

Lì, 30/06/2023